

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 91/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1988

che fissa le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA), n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3580/85 ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 28 bis di tale regime,

visto il parere del comitato di esperti istituito dal paragrafo 2 di tale articolo,

considerando che l'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee fissa le condizioni di attribuzione di un'indennità di disoccupazione agli ex agenti temporanei che si trovano senza lavoro dopo la cessazione del servizio presso un'istituzione delle Comunità europee ;

considerando che spetta alla Commissione definire le disposizioni necessarie per l'applicazione del paragrafo 2, di detto articolo ;

considerando che è opportuno garantire che l'ex agente temporaneo soddisfi gli obblighi previsti dalla legislazione applicata dai servizi competenti del suo luogo di residenza come se fosse titolare di prestazioni di disoccupazione in base a detta legislazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per fruire dell'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, l'ex agente temporaneo di tali Comunità che soddisfa le condizioni previste dal paragrafo 1 del tale articolo è tenuto a espletare le seguenti formalità :

1. deve presentare una dichiarazione all'istituzione di appartenenza delle Comunità, entro otto giorni a decorrere dalla data della cessazione dal servizio presso tale istituzione, precisando :

a) di trovarsi senza lavoro dopo detta cessazione dal servizio ;

b) di essere residente o di stabilire la propria residenza sul territorio di uno Stato membro delle Comunità ;

c) il luogo e l'indirizzo della sua residenza ;

2. a) deve iscriversi come disoccupato in cerca di lavoro presso i servizi competenti del suo luogo di residenza, il più presto possibile ed in ogni caso entro 30 giorni a decorrere dalla cessazione del servizio presso un'istituzione delle Comunità ;

b) allorché la legislazione nazionale preveda prestazioni di disoccupazione, egli deve presentare domanda per ottenerle presso il competente servizio o ente del suo luogo di residenza ;

3. al momento dell'iscrizione di cui al paragrafo 2, lettera a), deve presentare ai succitati servizi del lavoro un formulario che gli sarà stato rilasciato dall'istituzione della Comunità dalla quale dipendeva ; detti servizi devono completarlo immediatamente, se possibile, o almeno compilare la rubrica che certifica l'iscrizione dell'interessato come persona richiedente lavoro ; il modello di formulario è allegato al presente regolamento ;

4. deve trasmettere immediatamente tale certificato all'istituzione di appartenenza delle Comunità ;

5. deve assoggettarsi agli obblighi e ai controlli imposti dalla legislazione applicata dai servizi competenti del suo luogo di residenza alle persone richiedenti lavoro, e, all'occorrenza, ai richiedenti le prestazioni di disoccupazione ;

6. a) a partire dal secondo mese civile successivo a quello dell'iscrizione di cui al paragrafo 2, deve presentare, all'inizio di ogni mese, un formulario ai servizi di collocamento e, all'occorrenza, di disoccupazione — del suo luogo di residenza — che devono in tal modo certificare, quanto prima :

— se è iscritto come disoccupato in cerca di lavoro e ha chiesto di beneficiare delle prestazioni di disoccupazione, conformemente alla legislazione nazionale del luogo di residenza ;

— se ha soddisfatto gli obblighi di cui al paragrafo 5,

— se ha diritto alle prestazioni di disoccupazione e, in caso affermativo, l'ammontare e la durata di attribuzione di tali prestazioni ;

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 1.